



**Tribunale di Venezia**  
***Sezione Seconda Civile***

Il Presidente facente funzioni, dott. Silvia Franzoso, nello sciogliere la riserva assunta all'udienza del 28.7.2022, e con ciò adottando i provvedimenti Presidenziali di cui all'art. 708, co. 3 cpc. osserva quanto segue.

S. Z., con ricorso depositato in data 1.9.2021, premesso di aver contratto matrimonio con rito civile in Venezia con I. I. G. in data x.x.2007, unione dalla quale sono nati i figli E. (x.x.2008) e M. (x.x.2012), con fissazione della casa coniugale in Marghera (VE) via x, n. x e poi in Marghera (VE), via x, n. x (di proprietà esclusiva della resistente asseritamente per ragioni fiscali), chiede la separazione con addebito al coniuge, l'affidamento super esclusivo dei figli, l'assegnazione della casa coniugale e la condanna della resistente ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c..

Invero deduce come il coniuge si fosse recata in data 30 maggio 2021, unitamente alla prole ed in accordo con lo S.Z., a trovare i di lei genitori nella Federazione Russa, città di Stavropol, ma che la predetta non vi faceva più rientro in Italia.

Documentava altresì di aver formalizzato tramite l'Autorità Centrale Italiana istanza di rientro dei minori ai sensi della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980.

Chiede la separazione con addebito, con affidamento esclusivo dei minori e collocazione presso di sé. La resistente, ritualmente citata, non è comparsa.

Rilevato che il Tribunale di Stavropol ha confermato la decisione di primo grado di accoglimento della domanda di rientro dei minori in Italia per come documentato da parte ricorrente.

Ritenuta la giurisdizione e competenza di questo Tribunale a valutare la domanda di separazione quale Tribunale ove i coniugi hanno fissato la residenza abituale o l'ultima residenza, ove avevano celebrato le nozze e di cui entrambi sono cittadini (art. 2 e 3 del Reg. UE n. 2201/2003 e 8 Reg. UE n. 1259/2010), mentre per quanto concerne i minori, quale autorità giurisdizionale dello Stato in cui i minori avevano residenza abituale (art. 8 Reg. UE n. 2201/2013).

Vista la produzione documentale del 6.9.2022 dalla quale emerge che la resistente non ottempera alle decisioni emesse, non consegnando i minori al padre per poter consentire loro il rientro in Italia.

Ritenuto pertanto che tale gravissima condotta di alienazione parentale giustifichi l'affidamento super esclusivo della prole al padre, il quale non vede i propri figli da oltre un anno, ciò in grave violazione del diritto alla bigenitorialità e dei minori ad una crescita serena nel luogo ove è da sempre stato individuato il loro centro di interessi affettivi, sociali e culturali, vale a dire Venezia Marghera (VE), potendosi per ciò solo inferire che l'affidamento condiviso sia di pregiudizio per la prole; rilevato che l'art. 709 *ter*, c.2, n. 3), c.p.c., così come modificato dalla legge n. 206/2021, si applica ai procedimenti instaurati a decorrere dal 22.6.2022, non quindi a quello di specie, ma che possa disporsi la diversa sanzione dell'ammonimento ai sensi del diverso n. 2) dell'art. 709 *ter* c.p.c., con condanna d'ufficio, ex art. 614 *bis* c.p.c. al pagamento della sanzione pecuniaria di €500,00 per ogni giorno di mancato rientro dei minori in Italia.

Nulla si prevede in punto assegno di mantenimento del coniuge, in assenza di alcuna domanda e di dato reddituale sul punto.

### **PQM**

- conferma la facoltà per i coniugi di vivere separati;
- affida i minori E. (x.x.2008) e M. (x.x.2012) in via super esclusiva al padre, al quale spetteranno tutte le decisioni di maggior interesse relative alla cura, istruzione, salute e fissazione di residenza dei minori e presso il quale avranno collocazione prevalente;
- dispone che la madre veda i minori nella modalità più tutelante, solo con il previo accordo del padre;
- dispone che il padre provveda al mantenimento ordinario dei minori, mentre le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra i genitori secondo il protocollo del Tribunale di Venezia;
- assegna la casa coniugale a S.Z.;

visto l'art. 709 *ter*, n. 2, c.p.c., ammonisce I. I. G. al rigoroso rispetto delle decisioni emesse dall'autorità giurisdizionale della Federazione Russa circa il rientro dei minori;

visto l'art. 614 *bis* c.p.c. condanna I. I. G. al pagamento della somma di €500,00 per ogni giorno di mancato rientro dei minori in Italia.

\*\*\*\*

- nomina sé stesso giudice istruttore e fissa per la prosecuzione del giudizio l'udienza di trattazione **del x.x.2023;**

visto l'art. 221, c.4, legge 77/2020, dispone che l'udienza del x.x.2023 sia sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta, contenente le istanze e le conclusioni, con termine per il

### III

deposito al x.x.2023 ed esonero della presenza in aula dei difensori e delle parti.

- **assegna al ricorrente termine fino al 28.2.2023 per la notifica** del presente provvedimento al convenuto che viene oggi dichiarato contumace;

- **assegna al ricorrente termine fino a 45 giorni prima dell'udienza** per il deposito in cancelleria di memoria integrativa che dovrà avere il contenuto di cui all'art. 163, co. 3, nn 2), 3), 4), 5) e 6) cpc.;

- **assegna al convenuto termine fino a 10 giorni prima dell'udienza** per la costituzione in giudizio ai sensi degli artt. 166 e 167, co. 1 e 2 cpc, nonchè per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio;

- **avverte il convenuto** che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 cpc. e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio né potrà essere eccepita l'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio.

**SI COMUNICHI ALLE PARTI COSTITUITE E AL PM A CURA DELLA CANCELLERIA.**

Venezia, 19.9.2022.

Il Presidente f.f.

dott. Silvia Franzoso